Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per lo sviluppo

2016/0274(COD)

10.2.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Relatore per parere: Nirj Deva

BREVE MOTIVAZIONE

Il fondo di garanzia per le azioni esterne (il "fondo") protegge il bilancio dell'Unione europea da shock che potrebbero verificarsi in caso di inadempienze sui prestiti garantiti dall'UE. Tale fondo è inteso a coprire l'attivazione delle garanzie del bilancio generale per i paesi terzi, al fine di evitare eventuali perturbazioni nell'attuazione del bilancio in caso di inadempienze. Finora la Commissione ha affidato la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti (BEI), nonostante i fondi in questione continuino ad essere di proprietà dell'Unione.

La proposta della Commissione di assumere la gestione patrimoniale del fondo di garanzia, prima affidata alla BEI, si iscrive in un piano più ampio che prevede una graduale internalizzazione della gestione di tutti gli attivi. La Commissione, che gestisce già un totale di sette miliardi di euro, ritiene di disporre del personale e delle competenze necessari per gestire il fondo, il che consentirebbe nel contempo di risparmiare sul canone annuo versato alla BEI per la gestione patrimoniale; nel 2015 tale canone ammontava a 861 000 EUR. La Commissione afferma che il trasferimento della gestione patrimoniale darebbe luogo, nell'arco di un intero quadro finanziario pluriennale, a un risparmio che consentirebbe di finanziare un volume di investimenti pari a 66 milioni di EUR.

Sebbene il relatore convenga in linea di principio con la proposta della Commissione di assumere la gestione patrimoniale del fondo di garanzia, egli ritiene che sia essenziale che il Parlamento europeo e la Corte dei conti monitorino il fondo di garanzia e il trasferimento della gestione patrimoniale alla Commissione. A tale proposito, secondo il relatore la Corte dei conti dovrebbe procedere a un'analisi e a una valutazione d'impatto esterno dopo due anni dal trasferimento della gestione patrimoniale del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione. In caso di forte divario in termini di prestazioni, la gestione patrimoniale del fondo di garanzia sarà trasferita nuovamente alla BEI.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La gestione finanziaria del fondo di garanzia dovrebbe essere trasferita dalla BEI alla Commissione, la quale ha una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili. Rilevando la gestione patrimoniale del fondo di garanzia, la	(5) La gestione finanziaria del fondo di garanzia dovrebbe essere trasferita dalla BEI alla Commissione, la quale ha una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili. Rilevando la gestione patrimoniale del fondo di garanzia, la

Commissione ***dovrebbe essere in grado di*** razionalizzare e consolidare le sue attività di gestione patrimoniale, muovendo dalle strutture esistenti ***e dai buoni risultati conseguiti***.	Commissione ***intende*** razionalizzare e consolidare le sue attività di gestione patrimoniale, muovendo dalle strutture esistenti. ***La Commissione garantirà un'efficace transizione della gestione patrimoniale del fondo di garanzia dalla BEI, sfruttando appieno le competenze della banca nel settore.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione assicura la gestione finanziaria del fondo. La Commissione gestisce e investe le risorse del fondo di garanzia in conformità al principio di sana gestione finanziaria e nel rispetto di norme prudenziali adeguate.	La Commissione assicura la gestione finanziaria del fondo. La Commissione gestisce e investe le risorse del fondo di garanzia in conformità al principio di sana gestione finanziaria e nel rispetto di norme prudenziali adeguate***, tenendo conto dei risultati conseguiti dalla BEI durante la sua gestione del fondo***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
Articolo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Corte dei conti procede a un'analisi e a una valutazione d'impatto esterno dopo due anni dal trasferimento della gestione patrimoniale del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione. In caso di forte

divario in termini di prestazioni, la gestione patrimoniale del fondo di garanzia è trasferita nuovamente alla BEI.

Or. en